

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

Capitolato speciale d'appalto

Gara 19/2014 - CIG 5869321CE6

Procedura negoziata sottosoglia con pubblicazione di bando - con aggiudicazione a favore dell'offerta avente il massimo ribasso - per l'affidamento della fornitura di Attrezzatura per videoproiezione e conferenze necessaria per allestire l'Aula Magna della nuova sede di Milano Scuola di Cinema e di Televisione presso la Ex Manifattura Tabacchi, e relativi montaggi e cablaggi

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	3
ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE	4
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA - TERMINI DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 5 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI	5
ART. 6 - REFERENTE SERVIZIO - GESTIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 7 - RIFIUTO DELLA FORNITURA	6
ART. 8 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI.....	6
ART. 9 - MONTAGGIO E CABLAGGIO.....	7
ART. 10 - CONTROLLI E COLLAUDI – GESTIONE DEL SERVIZIO E DIREZIONE LAVORI	7
ART. 11 - OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO (TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI, PERSONALE)	8
ART. 12 - GARANZIA POST VENDITA	8
ART. 13 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	9
ART. 14 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI).....	9
ART. 15 - TIPOLOGIA CONTRATTUALE	9
ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO	10
ART. 17 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	10
ART. 18 - SUBAPPALTO	10
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 20 - RESPONSABILITA'	11
ART. 21 - PERSONALE.....	12
ART. 22 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	12
ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 25 - POLIZZA ASSICURATIVA	13
ART. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
ART. 27 - CONTROLLI/VIGILANZA.....	16
ART. 28 - PENALITA'	16
ART. 29 - ESECUZIONE IN DANNO	17
ART. 30 - RISOLUZIONE.....	17
ART. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
ART. 32 - RECESSO.....	17
ART. 33 - FORO COMPETENTE	17
ART. 34 - STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	18
ART. 35 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	18

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di attrezzatura didattica per videoproiezione e conferenze, nonché il relativo cablaggio a norma di legge (DM 37/2008), occorrente per allestire l'Aula Magna della nuova sede di Milano Scuola di Cinema e Televisione, uno dei dipartimenti di Scuole Civiche di Milano (d'ora in poi Fondazione Milano®) nella sede della Ex Manifattura Tabacchi Via Fulvio Testi 121.

Il lotto potrà essere aggiudicato tramite contratto aperto in relazione alla quantità delle attività oggetto del contratto. Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le forniture necessarie fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo stabilito nell'art. 2, parte II, che ha valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo di cui all'art. citato, l'appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i beni ordinati di cui all' art. 2.

ART. 2 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto - in via previsionale, sulla base della sommatoria dei valori delle singole voci come da tabella - è definito come segue:

A.) Valore della fornitura di tutti i prodotti inseriti in tabella – **Euro 69.047,00**
 attività prevalente:

B.) Valore della voce A24 relativa al cablaggio categoria **Euro 5.000,00**
 subappaltabile e scorporabile OG1 – OS30:

- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore,
- Costi del personale, dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti.

C.) Valore Oneri della sicurezza **Euro 50,00**

TOTALE A + B + C **Euro 74.097,00**
 (settantaquattromilanovantasette/00)

Qui di seguito si riporta elenco degli articoli richiesti, la categoria, la quantità e l'importo unitario a base d'asta:

Articolo	Categoria	Quantità indicativa e non esaustiva	Importo unitario IVA Esclusa
A-1	VIDEOPROIETTORE FULL HD	1	€ 27.000,00
A-2	TELO DA PROIEZIONE	1	€ 1.500,00
A-3	LETTORE BLU RAY	1	€ 800,00
A-4	LETTORE VHS / DVD	1	€ 400,00
A-5	HARD DISK MULTIMEDIALE	1	€ 500,00

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

A-6	DOCUMENT CAMERA	1	€	750,00
A-7	DIFFUSORI AUDIO FULL RANGE	4	€	2.600,00
A-8	STAFFE PER DIFFUSORI FULL RANGE	4	€	65,00
A-9	DIFFUSORI AUDIO SUBWOOFER	2	€	3.500,00
A-10	STAFFE PER SUBWOOFER	2	€	65,00
A-11	DIFFUSORI MINIATURIZZATI	2	€	800,00
A-12	STAFFE PER DIFFUSORI MINIATURIZZATI	2	€	56,00
A-13	SISTEMA DI CONTROLLO DIGITALE DIFFUSORI	1	€	5.000,00
A-14	MIXER AUDIO PER MICROFONI	1	€	1.555,00
A-15	MIXER AUDIO PER SEGNALI DI LINEA	1	€	1.555,00
A-16	MICROFONO DA TAVOLO	3	€	700,00
A-17	CAVI MICROFONICI	3	€	50,00
A-18	RADIOMICROFONO CARDIOIDE	2	€	600,00
A-19	RADIOMICROFONO A COLLARINO	2	€	600,00
A-20	SISTEMA DI CONTROLLO SALA	1	€	2.165,00
A-21	MATRICE VIDEO MULTIFORMATO	1	€	2.400,00
A-22	RACK	1	€	800,00
A-23	CONDIZIONATORE DI RETE	1	€	470,00
A-24	MONTAGGIO e CABLAGGIO	1	€	5.000,00

I prezzi unitari a base d'asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico al piano di destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. Il **corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite.**

ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine di fornitura, nella sede di seguito specificata:

MILANO SCUOLA DI CINEMA E TELEVISIONE C/O EX MANIFATTURA TABACCHI
 VIALE FULVIO TESTI 121 - 20162 MILANO

Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano® darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA - TERMINI DELLA PRESTAZIONE

L'Ufficio Approvvigionamenti invierà di volta in volta appositi ordini, via fax o via mail. Con l'ordine verranno confermati le tipologie ed i quantitativi delle attrezzature da fornire, e le modalità e il piano di consegna merce.

Per gli ordini delle attrezzature non espressamente elencati nell'allegato verrà richiesto preventivo specifico e quotazione anticipatamente all'ordine.

Per tutti i prodotti contenuti negli allegati il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **12 gg lavorativi** dal ricevimento dell'ordine. A seguito della fornitura, e dalla data del verbale di consegna dell'Aula Magna,

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

l'operatore economico aggiudicatario dovrà, entro i tempi dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, eseguire **il montaggio e il cablaggio** dell'intera fornitura che comunque dovrà avvenire tassativamente **entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2014**.

Non è prevista la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti o la parziale consegna dei lavori di impianto richiesti. Farà fede il certificato di corretta esecuzione controfirmato dal Responsabile Ufficio Tecnico di Fondazione Milano, preceduto dalla verifica di buon funzionamento del personale qualificato di Fondazione Milano.

Pertanto, pur avendo consegnato una parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine contrattuale, eventuali consegne oltre detto termine, costituiscono inadempienze contrattuali con conseguente applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato d'appalto.

La consegna della fornitura dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore 18.00, franco di ogni spesa, come da offerta in relazione al valore dell'ordine, ivi compreso lo scarico, e la distribuzione al piano e all'indirizzo indicato all'art. 3.

Saranno a carico della Ditta stessa le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:

1. la consegna, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole attrezzature ed accessori presso il luogo di utilizzo di ogni singola macchina (indirizzo, piano, stanza);
2. i colli dovranno essere accompagnati da una distinta indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi;
3. la comunicazione scritta del giorno e dell'ora di consegna al Personale Tecnico di Fondazione Milano®, che dovrà pervenire almeno 48 ore prima della consegna del materiale;
4. la verifica da parte del personale delegato di Fondazione Milano® e di personale della Società del materiale consegnato e relativa stesura di un verbale di consegna. In caso di mancata presenza del rappresentante della Società farà fede quanto rilevato da Fondazione Milano®.

Alla consegna avvenuta della fornitura di tutto il materiale necessario, **il montaggio e il cablaggio dell'intero impianto dovrà essere eseguito entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data del verbale consegna dell'Aula Magna** o entro il miglior tempo previsto dall'offerente (aggiudicatario) proposto in sede di presentazione dell'offerta economica.

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI

Gli articoli oggetto della fornitura, le tipologie e la quantità, sono descritti in dettaglio in:

ALLEGATO A - Attrezzatura per videoproiezione e conferenze per Aula Magna

Le quantità ivi indicate sono indicative e non esaustive, e sono subordinate alla disponibilità di risorse che saranno rese disponibili.

Per alcuni articoli, se indicata, la marca si intende solo esemplificativa del livello di qualità, **caratteristiche e performance** del prodotto richiesto. Laddove invece sono espressamente indicati la marca e il modello degli stessi come richiesti obbligatoriamente, la stessa si intende come tassativa richiesta a causa della particolare scelta didattica in corso o per la compatibilità **ed uniformità dell'infrastruttura già esistente** con sistemi già in possesso di Fondazione Milano®.

Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare le attrezzature e materiali richiesti aventi caratteristiche uguali o migliorative a quelle stabilite e descritte nell'Allegato A sopra citato e che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all'atto della consegna.

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

Qualora le attrezzature e il materiale consegnato non rispettino le caratteristiche stabilite saranno applicate le penali di cui nel presente Capitolato.

L'adozione di nuove caratteristiche migliorative dovrà essere concordata da entrambe le parti e diventerà effettiva a seguito di una comunicazione scritta di approvazione di Fondazione Milano® indirizzata al Fornitore. A partire dalla data di tale comunicazione, il Fornitore sarà tenuto a consegnare soltanto apparecchiature rispondenti alle caratteristiche così aggiornate.

L'aggiornamento delle caratteristiche è effettuato senza che vengano variati i corrispettivi stabiliti nel contratto, salvo nel caso che essi debbano decrescere, poiché si è registrato un effetto in tal senso tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

Tutti gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI ISO ed alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Fondazione Milano®, durante il periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di acquistare prodotti analoghi all'oggetto del contratto, non espressamente descritti nell'elenco di cui sopra, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

ART. 6 - REFERENTE SERVIZIO - GESTIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria della fornitura del lotto, oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano® farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. **Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione** al Responsabile Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano®.

L'Ufficio competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.

ART. 7 - RIFIUTO DELLA FORNITURA

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli richiesti o offerti in sede di presentazione dell'offerta o difettosi, Fondazione Milano® si riserva di chiedere, **entro 30 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a **sostituirli, a proprie spese, entro 5 giorni**, salvo situazioni di urgenza.

Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano® potrà avvalersi della facoltà di ESECUZIONE IN DANNO prevista dal presente Capitolato d'appalto.

ART. 8 - DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

I prodotti previsti in fornitura dovranno essere di Società con:

- sede commerciale nell'UE;
- con certificazione ISO 9001:2008 per l'intero processo di produzione;
- Le attrezzature dovranno avere marcatura CE

In tutti i casi è richiesto che i modelli offerti siano interamente ingegnerizzati ed assemblati dal Produttore in regime di qualità ISO 9001:2008, anche se personalizzati alle specifiche di Scuole Civiche di Milano.

ART. 9 - MONTAGGIO E CABLAGGIO

Fondazione Milano® si riserva di convocare una riunione con il fornitore prima dell'avvio del contratto, in cui si concorderanno le modalità e i tempi di attivazione della voce di cui all'art. A-24 dell'Allegato A: "Conessioni e posa in opera delle apparecchiature su rack" – cablaggio dell'impianto.

La voce include: l'installazione delle apparecchiature nell'armadio rack con relativi accessori di montaggio, le connessioni audio o di controllo tra le apparecchiature inserite nel rack; il posizionamento, fissaggio e cablaggio di tutti i diversi tipi di diffusori e microfoni; il posizionamento e fissaggio a soffitto del videoproiettore e il collegamento dello stesso all'impianto A/V; inoltre la verifica finale di corretto funzionamento delle apparecchiature inserite nell'impianto e il collaudo dello stesso.

L'impianto dovrà essere cablato e certificato in base alla regola dell'arte vigente ed applicabile (D.M. 37/2008), degli impianti. L'Appalto comprende tipologie di lavori rientranti nella categoria di qualificazione "OG1 - OS30" (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) dell'allegato "A" del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (artt.61 e 107)» e Allegato A, e dovrà essere eseguito tenendo conto di tutte le regole vigenti alla data di realizzazione. Dette lavorazioni potranno essere subappaltate al 100% in quanto categoria non prevalente e scorponabile.

Si è cercato di venire incontro alle esigenze dei candidati predisponendo gli Allegati B e C, rispettivamente piantina dell'Aula Magna con indicazione dei punti dati ed elettrici e impianto elettrico.

ART. 10 - CONTROLLI E COLLAUDI – GESTIONE DEL SERVIZIO E DIREZIONE LAVORI

Fondazione Milano® si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre la fornitura a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità, la conformità e specifiche tecniche dei prodotti offerti, oltre che il corretto montaggio e cablaggio e il funzionamento degli impianti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni di risoluzione previste nel presente capitolato d'appalto.

La gestione del servizio sarà curata dalla Responsabile Facility Management in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che fin da ora si nomina Direttore Lavori per Scuole Civiche di Milano, con la quale l'aggiudicataria si interfacerà; lo stesso pertanto coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica degli stessi.

Il Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da uno o più assistenti da designarsi, specie per il controllo all'esecuzione di prestazioni specialistiche, a cui l'impresa sarà tenuta a far carico, in assenza della direzione dei lavori, per ogni incombenza relativa alla direzione dei lavori stessa.

Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla direzione dei lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 11 - OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO (TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI, PERSONALE)

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore i seguenti ulteriori oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

1. L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente la fornitura e la posa affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;
2. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà segnalare o consegnare:
 - a. il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni;
 - b. l'elenco nominativi degli addetti che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori e i rispettivi documenti: fotocopia della carta di identità e/o permesso di soggiorno e fotocopia del libro matricola in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori;
 - c. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto;
 - d. a richiesta l'appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
 - e. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi;
3. La Fondazione Milano® si intende sempre sollevata dall'aggiudicatario da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.
4. le opere provvisorie e le attrezzature usate in cantiere dovranno essere appropriate per il mantenimento delle condizioni termo-idrometriche/ambientali adeguate.

Il Fornitore è tenuto a fornire per ogni ordinativo la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'elenco degli articoli acquistati, numero di ordine e CIG.

Il Fornitore sarà tenuto inoltre, per tutta la durata della fornitura, a comunicare eventuali variazioni di caratteristiche rispetto a quanto ordinato e descritto in dettaglio negli Allegati. La mancata comunicazione delle variazioni, come descritto nel presente Capitolato, comporterà l'applicazione della penale prevista dal presente Capitolato d'appalto.

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi, secondo il programma dei lavori (crono programma) approvato dal Referente di Fondazione Milano. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le opere di cui sopra complete e finite in ogni loro particolare, l'Appaltatore dovrà, inoltre, riconsegnare i locali liberi da qualsiasi attrezzatura, ponteggio o materiali di scarto delle lavorazioni. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore. L'aggiudicatario dovrà certificare l'impianto secondo le norme del DM 37/2008.

ART. 12 - GARANZIA POST VENDITA

Per i prodotti in allegato A sono indicate le caratteristiche minime e la durata minima della garanzia che dovrà essere erogata direttamente dal produttore per ogni singola attrezzatura. La garanzia dovrà necessariamente

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

comprendere la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conforme all'ordinativo nei tempi dichiarati nel presente Capitolato d'Appalto e la sostituzione delle parti fisiche guaste o comunque difettose. Anche sui ricambi forniti dovrà essere garantito lo stesso periodo di garanzia e le stesse caratteristiche di fruizione dell'attrezzatura originariamente fornita.

In aggiunta ed integrazione a queste, il fornitore dovrà fornire per tutto il periodo di durata del contratto, una specifica assistenza post vendita in cui garantirà:

- che qualora le attrezzature necessitassero, per ogni motivo, del trasporto presso i laboratori della Società fornitrice o del produttore e la riparazione superasse i 5 giorni lavorativi dovrà essere fornita, gratuitamente, strumentazione sostitutiva con caratteristiche, come minimo, equivalenti. Il tempo necessario alla riparazione non dovrà comunque eccedere i 30 giorni dalla richiesta d'intervento, a seguito dei quali dovrà essere fornita in via definitiva un'attrezzatura nuova e identica o migliorativa rispetto a quella originale;
- che l'eventuale trasporto delle apparecchiature per sostituzioni e/o riparazione sarà a carico del fornitore, senza spese aggiuntive per Fondazione Milano®, che invece si farà carico dell'emissione del documento di trasporto;
- la consegna di tutta la documentazione necessaria alla gestione del processo di riparazione/sostituzione in garanzia, indicando contatti, modalità e strumenti da utilizzare;
- che il fornitore supporterà Fondazione Milano® nella gestione dei rapporti con il produttore per la fruizione dei servizi di garanzia e riparazione. In ogni caso Fondazione Milano si riserva la facoltà di attivarsi direttamente con il produttore gestendo autonomamente il processo di riparazione/sostituzione in garanzia, coinvolgendo il fornitore in caso di necessità.

Alla garanzia del produttore, il fornitore dovrà garantire 12 mesi aggiuntivi di garanzia.

ART. 13 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti dall'art. 161 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 14 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano® redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto. Fondazione Milano consegnerà un DUVRI previsionale all'aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque prima dell'esecuzione dei lavori/fornitura.

ART. 15 - TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Il contratto che si intende stipulare è un **contratto a misura**.

Il fornitore è vincolato alla propria offerta, mentre Fondazione Milano si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e /o all'inizio dell'esecuzione contrattuale per motivi di pubblico interesse o per fatti

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano® e sospendere di conseguenza l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Comunque Fondazione Milano® si riserva la facoltà di non realizzare **quanto richiesto dal presente Capitolato senza che il fornitore aggiudicatario possa sollevare eccezioni.**

Fondazione Milano®, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. **Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite** (oltre iva - oltre oneri della sicurezza pari all'importo oltre iva indicati nel presente documento).

ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione dell'ordine/comunicazione di aggiudicazione ed avrà durata di **sei mesi**.

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere la **prosecuzione della fornitura** per un ulteriore periodo massimo **di due mesi, qualora nel termine di durata contrattuale non venga esaurito l'importo massimo contrattuale** di cui al precedente art. 2 senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

ART. 17 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Non è prevista la revisione del prezzo

ART. 18 - SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare si segnalano le seguenti:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto

D.P.R. 05-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12-02-2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici - art. 170 Subappalto e cottimo

D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale - Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 - (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti).

Il presente contratto può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell'art. 118 comma 7° del D.Lgs. 163/2006. **Si ricorda che per i lavori di cablaggio e montaggio (ART. A-24) dell'intera fornitura si potrà ricorrere al subappalto per il totale delle lavorazioni.**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.L. 163/06;

2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, le stesse condizioni risultanti dall'aggiudicazione.

a. L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

b. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

c. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

e. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti;

f. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

ART. 20 - RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 21 - PERSONALE**Retribuzione e CCNL**

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare **retribuzione** secondo le **leggi** e i **patti collettivi** e **individuali** applicabili nella sua azienda. L'impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai **Contratti Nazionali di Lavoro** e dagli **accordi locali integrativi** degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell'appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione.

Oneri previdenziali

L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell'impresa impiegati per l'esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi.

ART. 22 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:

- in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
- nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore dell'impresa individuale mandataria

Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 23 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Non sono previsti acconti.

a) FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse a consuntivo e saldo dell'esecuzione.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

- I riferimenti dell'ordine/contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto altri dati comunicati da Scuole Civiche di Milano);
- numero CIG (codice identificativo gara);
- l'importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione al lavoro effettivamente svolto e adeguatamente descritto in fattura e alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. espressa in sede di gara. Gli importi fatturati verranno, comunque, liquidati a mani della capogruppo - mandataria esclusiva con rappresentanza anche per gli incassi delle imprese riunite, a meno di diversa istruzione della stessa impresa mandataria.

b) - PAGAMENTI

Maturate le condizioni contrattuali e ricevuta la fattura, il Responsabile del Procedimento, ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione resa, entro il termine di 45 giorni, acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e rilascia l'attestato di pagamento con il quale attesta il regolare svolgimento della prestazione, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di pagamento dell'ultima fattura relativa al contratto, previa verifica da parte di Fondazione Milano della conformità e regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'attestato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura da parte di Fondazione Milano. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Fondazione Milano.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Fondazione Milano non accetterà pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 25 - POLIZZA ASSICURATIVA

RC

1. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.
2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .

RCT - RCO

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'IMPRESA nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'IMPRESA possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Scuole Civiche di Milano e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Scuole Civiche di Milano; la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'IMPRESA.
4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

5. La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:
 - a) che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;
 - b) che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;
 - c) che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

Massimali

7. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00).
8. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00).
9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00).

Decorrenza e durata

10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

11. **Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Approvvigionamento di Scuole Civiche di**

Milano, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Scuole Civiche di Milano.
13. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
14. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un **deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale**.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite **della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo** in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Capitolato speciale d'appalto – fornitura e posa

Nel caso di polizze o fidejussioni rilasciate **in via telematica**, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) – se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 27 - CONTROLLI/VIGILANZA

Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre il servizio a controlli/vigilanza, diretti a verificare la qualità e le modalità dei servizi offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal presente capitolato.

ART. 28 - PENALITÀ

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui all'art.3, del presente capitolato e per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori finiti. Per difformità deve intendersi la non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato e/o norme di legge;
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli di cui al presente Capitolato d'appalto;
- € 200,00 per ogni difformità nel montaggio e cablaggio dell'impianto, emerso a seguito dei controlli di cui al presente Capitolato d'appalto;
- € 200,00 per ogni mancanza di utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte del personale dell'impresa aggiudicataria o del personale dell'impresa subappaltatrice;
- € 100,00 per ogni mancanza di utilizzo del tesserino di riconoscimento da parte del personale dell'impresa aggiudicataria o del personale dell'impresa subappaltatrice.

Le penali applicate nell'esecuzione del servizio non potranno essere comunque superiori al 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

Le contestazioni dovranno essere presentate da Fondazione Milano entro 5 gg lavorativi dalla constatazione dell'inadempimento contrattuale.

Il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 29 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 30 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'1454 Cod. Civ., in caso di perdurante e grave inadempimento.

ART. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. commissione di plurime violazioni contrattuali che comportassero l'applicazione di penali - tra loro cumulate sull'intero periodo contrattuale - comunque superiori al 10% del valore annuale del contratto.
2. realizzazione, di movimentazione con modalità inadeguate tali che rendano gli strumenti e la strumentazione didattica movimentati inadeguati all'uso e qualitativamente non più utilizzabili all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.);
3. inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
4. qualora il fornitore effettui o partecipi a transazioni finanziarie - relative al servizio di cui al presente capitolato - da e verso i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni (i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al servizio) senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dal medesimo art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32 - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano;
- spese che l'appaltatore comprovi di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti; saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui Fondazione Milano sia stata preventivamente informata.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il **Foro di Milano**.

ART. 34 - STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 35 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.
Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.